

Comunicazione n. DEM/6037577 del 28-4-2006

inviata alle Società di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob

Oggetto: Modifiche alla scheda di controllo sui bilanci delle società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, di cui alla Comunicazione n. DEM/3021574 del 4 aprile 2003 - Richiesta ai sensi dell'articolo 162, secondo comma, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Con comunicazione n. DAC/RM/95002349 del 22 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni questa Commissione ha sottolineato i nessi di stretta colleganza tra i controlli istituzionalmente svolti sui bilanci delle società quotate ed il potere di acquisire dati e notizie presso le società di revisione in indirizzo. In tale ambito, venne richiesta la compilazione di una scheda di controllo, riassuntiva dei principali dati ed informazioni acquisite nel corso dell'attività di controllo legale dei conti.

Tale indirizzo è stato confermato con le comunicazioni DEM/1025563 del 6 aprile 2001 e DEM/3021574 del 4 aprile 2003. Con tale ultima comunicazione sono state inoltre introdotte talune modifiche alla scheda di controllo, riguardanti principalmente la richiesta di inserimento di dati economici, patrimoniali e finanziari nonché di informazioni qualitative (ad es.: ricorrenza di situazione ex art.2446 c.c.) sull'emittente quotato.

L'aggiunta di tali informazioni statistiche era stata ritenuta necessaria al fine di poter aderire al nuovo approccio di vigilanza introdotto dal "*CESR Standard no. 1 on Financial Information-Enforcement of Standards on Financial Information in Europe*" approvato dal CESR (*Committee of European Securities Regulators*) in data 24 marzo 2003.

A seguito dell'emanazione del Regolamento (CE) n. 1606/2002 le società con strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati saranno tenute a redigere i conti consolidati utilizzando i principi contabili internazionali omologati in sede comunitaria. Inoltre, il Decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 ha previsto l'estensione a partire dal 2006 di tali principi contabili alla redazione dei bilanci d'esercizio delle società quotate sui mercati regolamentati, ad eccezione delle società assicurative che sono tenute a redigere il bilancio consolidato.

Con la presente comunicazione - che sostituisce la precedente comunicazione DEM/3021574 del 4 aprile 2003 - vengono apportate alcune modifiche alla scheda di controllo dei revisori al fine di uniformare le informazioni ed i dati richiesti con i contenuti dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali.

Si ritiene opportuno rammentare che, come specificato analiticamente nella scheda di controllo e nelle istruzioni per la compilazione della stessa, i dati richiesti sono estrapolabili direttamente dal bilancio consolidato (ovvero, se non redatto, dal bilancio individuale d'esercizio) dell'emittente ovvero da informazioni integrative (come ad es.: il coefficiente di solvibilità delle istituzioni creditizie) comunque fornite dall'emittente alla società di revisione. Ovviamente l'accuratezza dei dati quantitativi riportati nel quadro riassuntivo presuppone la correttezza delle informazioni rese dall'emittente alla società di revisione.

La nuova scheda di controllo, applicabile a partire dai bilanci 2005, dovrà essere trasmessa alla CONSOB, congiuntamente alla relazione di revisione, entro i termini previsti dall'art.96 del regolamento CONSOB n. 11971 del 14.5.1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i lavori di revisione relativi ai bilanci già approvati dalle rispettive assemblee dei soci e quelli che verranno approvati entro il 10 maggio 2006 la scheda di controllo potrà essere trasmessa alla CONSOB entro il 15 maggio p.v..

L'adempimento alla sopra indicata richiesta comporta l'invio alla CONSOB da parte del firmatario della relazione di revisione di un originale a stampa e di una copia su supporto informatico.

In linea con la precedente impostazione, la scheda di controllo è composta da due documenti, una sezione generale ed un quadro riassuntivo. Sul sito internet di questa Commissione (www.consob.it, sezione decisioni della CONSOB) sono disponibili i file relativi a tali documenti, corredati delle relative istruzioni per la compilazione, nonché i file relativi ai programmi e alle inerenti istruzioni necessari alla predisposizione della scheda di controllo.

La scheda oggetto della presente comunicazione non include le «sezioni speciali» previste dalla sopra citata comunicazione n. DAC/RM/95002349 del 22 marzo 1995 (e successive integrazioni e modifiche); documenti analoghi saranno comunque predisposti e conservati presso la sede della società di revisione per tutti gli incarichi di revisione in oggetto, secondo modelli predisposti dalle medesime società.

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia